ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE IMPRESE DI NAVIGAZIONE: le novità della circolare INPS n. 129/2025

scritto da goal | 30 Dicembre 2025



di Graziano Vezzoni*

L’INPS, con la circolare n. 129 del 2025, ha fornito le istruzioni operative sull’estensione dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 6-ter del decretolegge n. 457/1997, così come modificato dal decretolegge n. 144/2022, alle imprese di navigazione residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati UE o SEE, o battenti bandiera dei medesimi Stati.

Il decreto-legge n. 457/1997, convertito dalla legge n. 30/1998, ha introdotto una serie di agevolazioni fiscali e contributive per favorire il settore del trasporto marittimo internazionale, tra cui, per esempio, la riduzione dell’imposta sulle società, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i marittimi imbarcati su navi iscritte nel Registro internazionale. Tali regimi sono stati autorizzati dalla Commissione europea e successivamente prorogati. Con l’articolo 41 del decreto-legge n. 144/2022, le agevolazioni sono state estese anche alle imprese di navigazione residenti o non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi iscritte nei registri UE/SEE o battenti bandiera di tali Stati, purché adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali.

L’esonero contributivo si applica alle imprese di navigazione residenti (art. 73, comma 3, TUIR) e a quelle non residenti con stabile organizzazione in Italia (art. 162 TUIR), che utilizzano navi iscritte nei registri UE/ SEE o battenti bandiera di tali Stati, adibite ad attività di trasporto marittimo o assimilate (ad esempio, assistenza a piattaforme offshore, rimorchio d’alto mare, posa cavi, ricerca scientifica, dragaggio con trasporto materiale, servizi di salvataggio). Le navi devono essere annotate, su istanza delle imprese, in un apposito elenco tenuto presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le modalità definite dal D.M. 21 novembre 2023, n. 300. Per accedere ai benefici contributivi, devono essere rispettate:

- Le disposizioni sulla composizione minima dell’equipaggio e sulle tabelle di armamento.
- La normativa regolatrice del contratto di arruolamento e l’applicazione del CCNL di settore per i marittimi italiani e UE residenti in Italia.
- I limiti sui servizi di cabotaggio previsti dalla normativa nazionale.

L’esonero riguarda i contributi obbligatori dovuti per i lavoratori marittimi imbarcati sulle navi ammissibili, a condizione che sussista l’obbligo del versamento dei contributi secondo la normativa italiana (art. 11, par. 4, Reg. CE n. 883/2004). In generale, si applica la “legge della bandiera”, salvo il caso in cui l’impresa che paga i marittimi abbia sede e i lavoratori risiedano in uno Stato membro diverso da quello della bandiera.

Sono oggetto di esonero tutti i contributi assicurativi e previdenziali dovuti per i marittimi imbarcati, sia a carico dell’impresa che del lavoratore, inclusi IVS, NASpI, malattia, maternità, ex CUAF, fondo di garanzia TFR, e il contributo addizionale NASpI per i contratti a termine. È invece escluso il contributo di finanziamento del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – Solimare (0,30%).

L’esonero decorre dal periodo di paga in corso alla data di autorizzazione all’annotazione della nave nell’elenco UE/SEE. Le imprese devono richiedere all’INPS l’apertura di una specifica matricola contributiva per ciascuna nave, presentando la documentazione di autorizzazione ministeriale. Per i lavoratori in “continuità di rapporto di lavoro” (CRL), l’esonero si applica anche alle retribuzioni dovute per i periodi di riposo a terra maturati durante l’imbarco. I datori di lavoro devono esporre i lavoratori interessati nelle denunce Uniemens con i codici specifici (“PM”, “P1”, “EM”) e valorizzare il nuovo codice causale “EMIM” per l’esonero. Sono previsti anche codici per la gestione degli arretrati (“R901”, “R902”).

La circolare INPS n. 129/2025 rappresenta un importante aggiornamento per le imprese di navigazione che intendono beneficiare dell’esonero contributivo per i marittimi imbarcati su navi UE/SEE, fornendo le istruzioni operative e chiarendo le condizioni di accesso e gli adempimenti necessari.

* *ODCEC Lucca*